

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 102

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
19 aprile 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 417/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 418/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	3
Regolamento (CE) n. 419/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	7
Regolamento (CE) n. 420/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	9
Regolamento (CE) n. 421/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 aprile 2007 al 16 aprile 2007 nell'ambito del sottocontingente II del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta	11
Regolamento (CE) n. 422/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	12

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

### DECISIONI

#### Commissione

2007/236/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (Caso COMP/C.38.238/B.2) — Tabacco greggio — Spagna [notificata con il numero C(2004) 4030]</b>	14
--	----

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 417/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	51,6
	TN	139,0
	TR	141,4
	ZZ	110,7
0707 00 05	JO	171,8
	MA	54,4
	TR	112,3
	ZZ	112,8
0709 90 70	MA	50,8
	TR	107,1
	ZZ	79,0
0709 90 80	EG	242,2
	ZZ	242,2
0805 10 20	EG	37,9
	IL	53,2
	MA	45,5
	TN	51,8
	ZZ	47,1
0805 50 10	IL	56,7
	TR	38,7
	ZZ	47,7
0808 10 80	AR	79,6
	BR	84,5
	CL	89,0
	CN	90,1
	NZ	134,4
	US	135,7
	UY	79,6
	ZA	92,3
ZZ	98,2	
0808 20 50	AR	81,3
	CL	87,8
	ZA	94,1
	ZZ	87,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 418/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2007

## recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>(2)</sup>. Detti prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti fissati

dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano<sup>(4)</sup>.

- (5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate<sup>(5)</sup>, se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.
- (6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 32/2007 della Commissione<sup>(6)</sup> e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

<sup>(5)</sup> GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

<sup>(6)</sup> GU L 10 del 17.1.2007, pag. 3.

*Articolo 2*

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 32/2007 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

*Per la Commissione*  
Jean-Luc DEMARTY  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

## Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 19 aprile 2007

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni (?)
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	61,0
	B03	EUR/100 kg peso netto	35,9
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 30 00 9050	US (3)	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA (4)	EUR/100 kg peso netto	6,5
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
0201 30 00 9100 (2) (6)	B04	EUR/100 kg peso netto	84,7
	B03	EUR/100 kg peso netto	49,8
	EG	EUR/100 kg peso netto	103,4
0201 30 00 9120 (2) (6)	B04	EUR/100 kg peso netto	50,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	29,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	62,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 30 90 9100	US (3)	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA (4)	EUR/100 kg peso netto	6,5

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni (7)
0202 30 90 9200 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
1602 50 31 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 31 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7
1602 50 39 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 39 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11).

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44).

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).

(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999, non sono concesse restituzioni per l'esportazione di prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

**REGOLAMENTO (CE) N. 419/2007 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2007****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup> e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup> nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 aprile 2007**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	1,08
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,53
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	20,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	50,00
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	25,00
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	25,00
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	73,00
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 420/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 aprile 2007**  
**recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione

previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 aprile 2007**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,65
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,65
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,65
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,65
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	1,3
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 pcs	1,3
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	43,0
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	43,0
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	43,0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03 A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

## REGOLAMENTO (CE) N. 421/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2007

**recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 aprile 2007 al 16 aprile 2007 nell'ambito del sottocontingente II del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 2 988 387 t di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 38 000 t il quantitativo per il sottocontingente II (numero d'ordine 09.4124) per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, secondo il disposto dell'articolo 5, para-

grafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002 per il periodo contingente in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 33,119287 %.

2. È sospeso, per il periodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007 nell'ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

**REGOLAMENTO (CE) N. 422/2007 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2007****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 308/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 28).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 aprile 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	99,9	5	01
		95,4	7	02
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	214,6	26	01
		228,5	21	02
		303,7	0	03
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	143,8	5	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	264,5	10	01
		259,6	11	03
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	207,8	24	01

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Argentina
- 03 Cile.»

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE

(Caso COMP/C.38.238/B.2) — Tabacco greggio — Spagna

[notificata con il numero C(2004) 4030]

(I testi in lingua inglese, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

(2007/236/CE)

Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, ed ha tenuto conto del legittimo interesse delle parti alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito della DG COMP: [http://europa.eu.int/comm/competition/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html)

## SINTESI DELLA DECISIONE

## 1. INTRODUZIONE

La decisione concerne due infrazioni orizzontali, una da parte dei trasformatori e l'altra da parte dei rappresentanti dei produttori di tabacco greggio in Spagna.

L'infrazione dei trasformatori concerne intese e/o pratiche concordate tra le quattro imprese attive nella trasformazione del tabacco greggio in Spagna, in particolare Compañía española de tabaco en rama, S.A. («Cetarsa»), Agroexpansión S.A. («Agroexpansión»), World Wide Tobacco España («WWTE») e Tabacos españoles S.L. («Taes») (di seguito denominate collettivamente «i trasformatori») e Deltafina SpA («Deltafina», trasformatore italiano) direttamente oppure, a partire dal 1999 tramite l'associazione ANETAB. L'oggetto di questo cartello segreto era la fissazione annua, dal 1996 al 2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio e la ripartizione delle quantità di acquisto delle singole varietà di tabacco greggio. Durante gli ultimi tre anni i trasformatori avevano inoltre concordato tra di loro le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco che figurano nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» e le condizioni complementari applicabili (ossia il prezzo minimo medio per produttore e per associazione di produttori).

L'infrazione dei produttori concerne accordi e/o pratiche concordate tra i tre sindacati agricoli spagnoli <sup>(2)</sup>: ASAJA, UPA e COAG e la Confederazione delle cooperative agricole CCAE <sup>(3)</sup> (di seguito denominati collettivamente «i rappresentanti dei produttori»). L'oggetto di questo cartello era la fissazione annua, perlomeno dal 1996 al 2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio che figurano nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché delle condizioni complementari applicabili.

## 2. ORIGINE DEL CASO E PROCEDIMENTO

La Commissione ha avviato il procedimento *ex officio* mediante accertamenti effettuati tra il 3 e il 5 ottobre 2001 nei locali di vari trasformatori spagnoli e di altri operatori sul mercato.

Con lettera del 16 gennaio 2002 i quattro trasformatori spagnoli e la loro associazione ANETAB hanno annunciato che si impegnavano a cooperare con la Commissione nel procedimento in questione in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione e sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese ed hanno fornito vari memorandum che attestano i fatti in esame. Inoltre hanno informato la Commissione che a partire dal 3 ottobre 2001 avevano posto fine alle loro pratiche.

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASAJA), Unión de pequeños agricultores (UPA) Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG).

<sup>(3)</sup> Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAIE).

Durante il procedimento sono state inviate alle parti interessate varie richieste di informazioni, inclusa una al ministero spagnolo dell'Agricoltura, pesca e alimentazione (di seguito «il ministero dell'Agricoltura») concernente la regolamentazione vigente in materia di prodotti agricoli.

L'11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento nel caso di specie e ha adottato una comunicazione degli addebiti (di seguito «CA») dando ai destinatari della medesima la possibilità di rispondere per iscritto, nonché di partecipare all'audizione orale svoltasi il 29 marzo 2004.

### 3. LE PARTI

#### 3.1. Imprese attive nella prima trasformazione di tabacco greggio

La presente decisione è destinata ai quattro trasformatori spagnoli (Cetarsa, Agroexpansión, WWTE e Taes) e a Deltafina nonché alle società madri di alcune di dette società.

Cetarsa è un'impresa pubblica che fino al 1990 ha detenuto il monopolio legale della trasformazione del tabacco greggio in Spagna. È tuttora il principale trasformatore spagnolo avendo acquistato nel 2001 circa il 67,6 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell'anno.

Agroexpansión è un'impresa di origine familiare creata dal suo presidente nel 1988. Nel corso del primo semestre del 1997 l'impresa Netherlands BV («Intabex»), controllata al 100 % da Dimon Inc. («Dimon»), ne ha acquistato la totalità del capitale. Nel 2001 Agroexpansión ha acquistato circa il 15 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell'anno.

Dal maggio 1998 WWTE è un'impresa controllata per il 90 % circa dalla multinazionale americana US Multinational Standard Commercial Corporation («SCC») attraverso due sue controllate al 100 %: Standard Commercial Tobacco Co. Inc. («SCTC») e Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation («TCLT»). Dal 1995 al maggio 1998, SCC, attraverso TCLT, ha detenuto soltanto due terzi del capitale di WWTE. Nel 2001 WWTE ha acquistato circa il 15,7 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell'anno.

Taes è un'affiliata del gruppo Universal Corporation Group. Fino al dicembre 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. («Universal Leaf»), controllata al 100 % di Universal Corporation, ha detenuto il 90 % delle azioni di Taes. Dal dicembre 2002 Taes è una controllata al 100 % di Universal Leaf. Nel 2001 Taes ha acquistato circa l'1,6 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell'anno.

Deltafina è la controllata al 100 % di Universal Corporation in Italia e quindi la società sorella di Taes. Deltafina è responsabile del gruppo Universal in Europa. Essa acquista la maggior parte del tabacco comperato da Taes in Spagna, nonché una parte considerevole del tabacco di due altri trasformatori spagnoli.

Le società madri di WWTE e di Agroexpansión sono del pari destinatarie della presente decisione in quanto sono congiuntamente e disgiuntamente responsabili del comportamento delle affiliate.

In seguito all'audizione delle parti, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti di Universal Corporation, Universal Leaf, Intabex e ANETAB. Per quanto concerne Universal Corporation, Universal Leaf e Intabex, la Commissione ha ritenuto che non esistessero prove sufficienti dell'esercizio da parte loro di un'influenza decisiva su Deltafina e Taes (per quanto concerne Universal Corporation e Universal Leaf) e su Agroexpansión (per quanto riguarda Intabex). Ciononostante è stata riscontrata la responsabilità per quanto concerne Dimon, società madre di Agroexpansión. Per quanto riguarda ANETAB, la Commissione ha ritenuto che non esistessero prove sufficienti di un comportamento di ANETAB distinto da quello delle quattro società che ad essa fanno capo.

#### 3.2. I produttori di tabacco greggio

La presente decisione concerne anche le tre organizzazioni professionali agricole (ASAJA, UPA e COAG) nonché la confederazione delle cooperative agricole CCAE, che rappresentano tutte i produttori di tabacco.

In seguito all'audizione delle parti, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti di FNCT, ACOTAB e TABARES, avendo concluso che avevano agito a titolo di divisioni settoriali di ASAJA (per quanto riguarda FNCT) e di UPA (per quanto concerne ACOTAB e TABARES).

### 4. IL SETTORE INTERESSATO: IL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO IN SPAGNA

La produzione di tabacco greggio nell'UE rappresenta circa il 5 % della produzione mondiale di tabacco greggio. La Grecia, l'Italia e la Spagna sono gli Stati membri leader in termini di tabacco prodotto, con una produzione pari rispettivamente al 38 %, 37,5 % e 12 % della produzione dell'UE. La produzione di tabacco greggio nell'UE è contingentata (cfr. di seguito).

Il tabacco greggio, quale prodotto dai produttori, non è un prodotto omogeneo. La normativa comunitaria riconosce otto differenti varietà. In Spagna il Bright è la varietà più comune. All'interno di ciascuna categoria si possono distinguere diversi gradi qualitativi. La determinazione del grado è affidata al settore e infine, alla trattativa privata. Una volta essiccato, i produttori vendono il tabacco ai trasformatori in colli il cui prezzo varia in funzione della qualità del tabacco contenuto.

### 5. LA REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO

Sia la produzione che la vendita di tabacco greggio ai trasformatori sono disciplinate dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

### 5.1. L'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio.

L'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio («l'OCM del tabacco greggio») è stata istituita nel 1970 dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Nel 1992 detto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 2075/92<sup>(2)</sup>, a sua volta notevolmente modificato nel 1998 dal regolamento (CE) 1636/98 del Consiglio<sup>(3)</sup> e dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione<sup>(4)</sup>.

L'OCM nel settore del tabacco greggio prevede (i) un sistema di produzione per quote e (ii) un sostegno al reddito dei produttori attraverso un sistema di premi per la produzione di tabacco greggio.

Il premio è concesso unicamente rispetto al tabacco prodotto nell'ambito della quota (con taluni aggiustamenti). Dal 1998 il pagamento della parte del premio comunitario (la cosiddetta parte variabile) è stato legato alla qualità del tabacco prodotto che si riflette nel prezzo. Il pagamento della parte variabile del premio è affidato alle associazioni di produttori.

L'Organizzazione comune di mercato esige che all'inizio di ogni campagna annuale (verso marzo-maggio, quando i semi di tabacco sono trapiantati) i singoli produttori o associazioni di produttori e le singole imprese di prima trasformazione stipulino i cosiddetti «contratti di coltivazione» in base ai quali concordano «prezzi contrattuali» per ciascun grado qualitativo per le singole varietà. In questa fase, i prezzi sono spesso espressi in termini di gamma di prezzi. In Spagna i prezzi contrattuali di fatto sono espressi come una serie di forchette di prezzo per i vari gradi qualitativi di una determinata varietà di tabacco (ad esempio il Bright). Le forchette di prezzo che figurano nei contratti di coltivazione sono estremamente ampie. Da notare tuttavia che il prezzo finale (ossia «il prezzo di consegna») può unicamente essere determinato allorché ha luogo il raccolto (ossia tra ottobre e gennaio) e può variare in maniera significativa rispetto al «prezzo del contratto di coltivazione» in funzione della qualità, quantità e di ulteriori contrattazioni.

La normativa comunitaria favorisce la creazione di organizzazioni intersettoriali nel cui ambito i produttori e le imprese di prima trasformazione dovrebbero cooperare per garantire l'efficiente funzionamento del mercato. Le pratiche consistenti nella fissazione di prezzi e di quote sono espressamente vietate. Nessuna delle associazioni interessate al presente caso costituisce un'organizzazione interprofessionale ai sensi della regolamentazione comunitaria.

### 5.2. Regolamentazione nazionale

In Spagna una legge del 1982 e un regio decreto del 1985 disciplinano la contrattazione e la stipula di contratti di coltivazione tipo tra i rappresentanti dei coltivatori e le imprese di

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU L 91 del 7.4.1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 215, del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

prima trasformazione. Tutta questa regolamentazione complessiva (inclusa l'iniziativa adottata dal ministero dell'Agricoltura) aveva lo scopo (fino all'anno 2000) per lo meno di incoraggiare i produttori e le imprese di prima trasformazione a negoziare collettivamente i prezzi dei contratti di coltivazione. Dal 2000 una nuova legge esige che le parti che stipulano contratti di coltivazione concordino individualmente i prezzi che devono figurarvi.

## 6. LE PRATICHE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

### 6.1. Il cartello delle imprese di prima trasformazione

I quattro trasformatori spagnoli e Deltafina hanno concordato il prezzo medio (massimo) da pagare all'atto della consegna per ciascuna varietà di tabacco a prescindere dai gradi qualitativi [di seguito «prezzo di consegna medio (massimo)»] e i quantitativi di tabacco che ciascuno di essi si impegnava a comprare. In tal modo i trasformatori tendevano ad evitare che la concertazione con i produttori al momento della consegna spingesse i prezzi al di là del livello da essi considerato accettabile. Il periodo oggetto della presente decisione va dal 1997 al 2001. A partire dal 1998 essi hanno anche istituito un sofisticato meccanismo di monitoraggio e di controllo dell'applicazione (inclusi scambi regolari di informazione e cessioni obbligatorie di tabacco) rispetto al loro comportamento individuale durante la consegna. Dal 1999 al 2001 le imprese di prima trasformazione hanno anche concordato tra di loro i prezzi contrattuali (forchette di prezzo e condizioni complementari) che avrebbero quindi imposto ai rappresentanti dei produttori durante la negoziazione del contratto tipo di coltivazione annuale.

### 6.2. Il cartello dei produttori

I rappresentanti dei produttori hanno concordato i «prezzi contrattuali» (forchette di prezzo e condizioni complementari) da proporre ai trasformatori durante la negoziazione del contratto di coltivazione tipo.

Quanto alle condizioni di prezzo complementari, esse concernono i prezzi medi minimi per produttore nonché per associazione di produttori per le singole varietà di tabacco, a prescindere dai vari gradi qualitativi. Da notare che per loro stessa natura, i prezzi minimi medi per produttore o associazione di produttori potevano continuare ad aumentare per effetto della contrattazione al momento della consegna.

## 7. VALUTAZIONE GIURIDICA

Nella decisione la Commissione constata che le pratiche testé descritte costituiscono due infrazioni distinte (di carattere unico e continuato) dell'articolo 81 del trattato.

Tutti i partecipanti alle infrazioni cui è destinata la presente decisione sono imprese, associazioni di imprese o associazioni di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81 del trattato.

Gli accordi e/o prassi concordate che direttamente o indirettamente fissano i prezzi di acquisto o di vendita o ripartiscono la produzione sono, per loro natura, restrittivi della concorrenza. Tali comportamenti sono specificamente previsti all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

Siffatti comportamenti possono, almeno potenzialmente, incidere sugli scambi tra la Spagna ed altri Stati membri in quanto concernono l'intero mercato spagnolo e riguardano un prodotto (il tabacco greggio) che è un prodotto semifinito del tabacco trasformato, il quale, a sua volta, è un prodotto ampiamente esportato.

La decisione esamina la questione dell'applicazione del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, che applica talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento n. 26») alle pratiche in esame. Essa conclude che le pratiche restrittive in questione non possono essere considerate «necessarie» per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e quindi ricadono interamente nel disposto dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

Infine la decisione conclude che né la regolamentazione nazionale né la prassi ministeriale obbligavano i trasformatori a concordare i prezzi medi massimi di consegna per il tabacco greggio o a ripartirsi i quantitativi di tabacco da comperare presso i singoli produttori. Inoltre siffatta regolamentazione non richiedeva che trasformatori e produttori concordassero collettivamente i prezzi contrattuali (forchette di prezzo oppure condizioni complementari) né eliminava la possibilità che adottassero un comportamento concorrenziale. Di conseguenza gli accordi e/o le pratiche concordate tra i rappresentanti dei produttori da un lato e i trasformatori dall'altro ricadono nel disposto dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

## 8. RESPONSABILITÀ DI DELTAFINA E DELLE SOCIETÀ MADRI DI WWTE E DI AGROEXPANSIÓN

La decisione constata che Deltafina, pur non essendo un trasformatore attivo in Spagna, ha pienamente partecipato al cartello dei trasformatori dato che svolgeva un ruolo preponderante sul mercato del tabacco greggio spagnolo per effetto di varie circostanze tra cui: 1) il fatto che era il più importante cliente di tre trasformatori spagnoli, 2) il fatto che, per finire, era il maggiore acquirente di tabacco in Spagna e 3) il fatto che era l'affiliata del gruppo Universal responsabile del mercato europeo.

La decisione constata anche che Dimon (per Agroexpansión) e SCC, TCLT e SCTC (per WWTE) hanno esercitato un'influenza decisiva sulle loro affiliate durante il periodo in esame e quindi dovrebbero essere considerati congiuntamente e disgiuntamente responsabili del comportamento di queste ultime.

## 9. AMMENDE

### 9.1. Gravità dell'infrazione

Nel valutare la gravità dell'infrazione si deve tener conto del fatto che la produzione di tabacco greggio in Spagna rappresenta il 12 % della produzione comunitaria. La dimensione del mercato è quindi piuttosto piccola (nel 2001 il valore del tabacco acquistato in Spagna è stato di circa 25 milioni di EUR) e alquanto concentrata in un'unica regione della Spagna: l'Estremadura.

Tuttavia la natura dell'infrazione è considerata molto grave dato che riguarda la fissazione dei prezzi delle varietà di tabacco greggio in Spagna e (per quanto concerne i trasformatori) la ripartizione dei quantitativi.

Benché la Commissione non possieda prove conclusive degli effetti concreti sul mercato delle infrazioni commesse dai produttori e dai trasformatori, si può affermare che perlomeno dal 1998 il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato e poteva avere un'incidenza reale sul mercato.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione conclude che entrambe le infrazioni sono da considerarsi molto gravi. Tuttavia, ai fini della fissazione dell'importo iniziale delle ammende, la Commissione tiene conto della dimensione piuttosto ridotta del mercato.

### 9.2. Peso individuale ed effetto deterrente

- i) Per quanto concerne il cartello dei trasformatori (inclusa Deltafina), la Commissione ritiene che le ammende dovrebbero essere calcolate in maniera decrescente in funzione del loro contributo al comportamento illecito e della posizione di mercato detenuta dalle singole imprese interessate.

Tenendo presente tale esigenza, la Commissione conclude che a Deltafina dovrebbe essere inflitto l'importo iniziale più elevato per la sua posizione preminente sul mercato, come spiegato al precedente punto 8.

Il contributo dei trasformatori spagnoli ad un comportamento illegale può, in generale, essere considerato più o meno analogo. Tuttavia le ammende iniziali dovrebbero tener conto della diversa dimensione e delle diverse quote di mercato dei singoli trasformatori interessati.

Con una quota pari a circa il 67 % del mercato spagnolo per l'acquisto di tabacco greggio, Cetarsa è di gran lunga il trasformatore spagnolo leader e dovrebbe figurare in una categoria a parte cui infliggere l'ammontare iniziale più elevato di ammenda. Agroexpansión e WWTE detengono entrambe una quota di mercato pari a circa il 15 % e ad esse dovrebbe essere inflitto lo stesso ammontare iniziale di ammenda. Infine Taes risulta essere di gran lunga il trasformatore più piccolo, con una quota di mercato pari unicamente all'1,6 % per cui dovrebbe essere inflitto l'importo di ammenda più basso.

<sup>(1)</sup> GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

Dato che Agroexpansión e WWTE fanno parte di grandi gruppi, cui è destinata la presente decisione, alle loro ammende viene applicato un fattore moltiplicatore pari rispettivamente a 2 e 1,5 in modo da garantire un effetto sufficientemente deterrente.

- ii) Quanto al comportamento dei rappresentanti dei produttori, la Commissione ritiene che sia da infliggere soltanto un'ammenda simbolica per le seguenti ragioni.

Benché la normativa nazionale applicabile non esigesse che i rappresentanti dei produttori e i trasformatori concordassero collettivamente le forchette di prezzo e le condizioni complementari, i contratti tipo negoziati tra il 1995 e il 1998 indicavano che tutti i rappresentanti dei produttori dovevano negoziare congiuntamente con i singoli trasformatori le tabelle di prezzo e le condizioni complementari relative alla vendita di tabacco. Nel 1999 il ministero dell'Agricoltura aveva perfino approvato le tabelle di prezzo che erano già state negoziate collettivamente da tutti i rappresentanti dei produttori e dai quattro trasformatori. Tali tabelle erano state allegate al contratto tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale di quell'anno. Infine, nel 2001 il ministero dell'Agricoltura ha invitato i rappresentanti dei due settori ad una serie di riunioni — alcune delle quali si sono svolte presso il ministero stesso — al fine di concordare le tabelle di prezzo. In tal modo il ministero ha, come minimo, incoraggiato le parti a proseguire i loro negoziati collettivi su dette tabelle.

Ciò premesso la Commissione riconosce che il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva degli accordi tipo poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legalità del comportamento dei produttori. Inoltre l'esistenza e i risultati della contrattazione relativa ai contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e nessuna autorità ne ha mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell'avvio del presente procedimento.

Pertanto, la decisione infligge un'ammenda simbolica di 1 000 EUR a ciascun rappresentante dei produttori. Tenuto conto dell'ammenda simbolica inflitta ai rappresentanti dei produttori, l'applicazione a questi stessi produttori di altri criteri per il calcolo delle ammende diventa irrilevante.

Visto quanto sopra, l'importo iniziale delle ammende nel caso di specie è stabilito come segue:

— Deltafina	8 000 000 EUR
— Cetarsa	8 000 000 EUR
— WWTE	$1\,800\,000 \times 1,5 = 2\,700\,000$ EUR
— Agroexpansión	$1\,800\,000 \times 2 = 3\,600\,000$ EUR
— Taes	200 000 EUR
— ASAJA	1 000 EUR
— UPA	1 000 EUR

— COAG	1 000 EUR
— CCAE	1 000 EUR.

### 9.3. Durata dell'infrazione

La pratica restrittiva cui hanno partecipato i trasformatori e Deltafina è durata più di cinque anni e quattro mesi. Pertanto le ammende inflitte ai singoli produttori dovrebbero essere aumentate del 50 %.

Di conseguenza sono fissati i seguenti importi di base delle ammende:

— Deltafina	12 000 000 EUR
— Cetarsa	12 000 000 EUR
— WWTE	4 050 000 EUR
— Agroexpansión	5 400 000 EUR
— Taes	300 000 EUR.

### 9.4. Circostanze aggravanti

I documenti contenuti nel fascicolo della Commissione effettivamente dimostrano che Deltafina ha svolto un ruolo leader nella elaborazione, attuazione e controllo dell'applicazione degli accordi sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi stipulati tra i trasformatori dopo il 1996. Inoltre essa ha agito da depositario degli accordi anticoncorrenziali dei trasformatori. Per tali ragioni l'importo di base dell'ammenda inflitta a Deltafina dovrebbe essere aumentato del 50 %.

### 9.5. Circostanze attenuanti

Il contesto giuridico spagnolo nel quale si sono svolti gli accordi e le pratiche restrittive costituisce una circostanza attenuante per i trasformatori per quanto riguarda il loro accordo sulle forchette di prezzi e sulle condizioni complementari, che aveva preceduto la negoziazione pubblica del contratto tipo di coltivazione con i rappresentanti dei produttori.

Quanto al loro accordo segreto sui prezzi di consegna medi (massimi) e sulla ripartizione dei quantitativi, il comportamento dei trasformatori si è spinto nettamente al di là di quanto prevedeva il contesto giuridico applicabile alla negoziazione pubblica e agli accordi con i rappresentanti dei produttori. Tuttavia la Commissione riconosce che le contrattazioni pubbliche hanno determinato in certa misura il contesto materiale del comportamento dei trasformatori e quindi deve essere considerato come una circostanza attenuante per i trasformatori.

Per tali motivi l'effetto attenuante complessivo delle circostanze discusse sopra deve, almeno per quanto riguarda il comportamento dei trasformatori, permettere una riduzione del 40 % dell'importo di base delle ammende che sarebbe altrimenti stato inflitto ai trasformatori (incluso Deltafina).

L'importo delle ammende, tenuto conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, è quindi il seguente:

— Deltafina	13 200 000 EUR
— Cetarsa	7 200 000 EUR
— WWTE	2 430 000 EUR
— Agroexpansión	3 240 000 EUR
— Taes	180 000 EUR
— ASAJA	1 000 EUR
— UPA	1 000 EUR
— COAG	1 000 EUR
— CCAE	1 000 EUR.

#### 9.6. Limite massimo dell'ammenda

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

Nel caso di specie, SCC, SCTC, TCLT e Dimon, a titolo di società madri di WWTE e di Agroexpansión, sono congiuntamente responsabili delle ammende inflitte alle loro affiliate e per determinare il limite del 10 % si deve tener conto del fatturato del gruppo a livello mondiale.

Dato che il fatturato annuo di Cetarsa è ammontato a 48,42 milioni di EUR, l'ammenda inflittale dovrebbe essere ridotta a 4,842 milioni di EUR. Le ammende comminate a tutti gli altri destinatari non richiedono alcun aggiustamento in tal senso.

#### 9.7. Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

Sia i trasformatori che i rappresentanti dei produttori in differenti fasi dell'indagine, hanno presentato domanda di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione di ammende in caso di intesa tra imprese.

Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes e Deltafina hanno chiesto di beneficiare del trattamento favorevole ai sensi della suddetta comunicazione prima che fosse inviata la comunicazione degli addebiti ed hanno fornito alla Commissione informazioni riguardanti prevalentemente il funzionamento del mercato, le

attività restrittive dei richiedenti, il contesto dei fatti in questione.

Tenuto conto della sua cooperazione particolarmente preziosa durante il procedimento (in particolare per quanto riguarda la partecipazione di Deltafina) e del fatto che non ha mai contestato i fatti quali indicati nella comunicazione degli addebiti, a Taes dovrebbe essere concessa una riduzione del 40 % dell'ammenda che sarebbe stato altrimenti inflitto se non avesse cooperato con la Commissione conformemente con al primo e al secondo trattino del punto d) della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.

Tenuto conto delle informazioni fornite alla Commissione ma dato che nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti hanno contestato i fatti, a Cetarsa e a WWTE sono concesse riduzioni del 25 % dell'ammenda.

Tenuto conto delle informazioni fornite alla Commissione ma dato che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti ha contestato i fatti e la natura segreta del cartello dei trasformatori, ad Agroexpansión è concessa una riduzione del 20 % dell'ammenda.

Infine, dato il valore limitato della sua cooperazione con la Commissione durante l'intero procedimento, a Deltafina è concessa una riduzione del 10 % dell'ammenda.

Concludendo, gli importi delle ammende da infliggere ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 sono stabiliti come segue:

— Deltafina	11 880 000 EUR
— Cetarsa	3 631 500 EUR
— WWTE	1 822 500 EUR (SCC, SCTC e TCLT responsabili congiuntamente e disgiuntamente)
— Agroexpansión	2 592 000 EUR (Dimon responsabile congiuntamente e disgiuntamente)
— Taes	108 000 EUR
— ASAJA	1 000 EUR
— UPA	1 000 EUR
— COAG	1 000 EUR
— CCAE	1 000 EUR.